

Regolamento-Quadro delle Biblioteche dell'Ateneo

Sezione I

Definizione e Classificazione

Art. 1 - Definizione di biblioteca e tipologia dei nodi di servizio.

1. Le raccolte di materiale librario e documentale dell'Ateneo, acquisite e organizzate dalle strutture didattiche e di ricerca, sono classificate come biblioteche se soddisfano i requisiti e garantiscono i servizi di cui all'art.8 del presente regolamento.

2. Le raccolte librarie e documentali che non soddisfano in tutto o in parte i requisiti e l'erogazione di servizi specificati dal citato art. 8 costituiscono i fondi librari.

3. I centri di documentazione sono assimilati alle biblioteche o ai fondi librari sulla base degli stessi criteri sopra individuati.

4. I fondi librari hanno sede presso strutture prive di biblioteca ai fini della conservazione e gestione d'uso dei materiali librari e documentali comunque acquisiti per attività didattica e di ricerca, quindi prioritariamente messi a disposizione degli studiosi che afferiscono alla struttura stessa. Allo scopo di assicurare l'adeguata gestione biblioteconomica dei materiali posseduti i fondi librari vengono aggregati alle biblioteche in relazione alle convenienze disciplinari e/o logistiche.

5. Il personale universitario inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale delle biblioteche può prestare servizio solo presso unità di base dello SBA.

6. Non sono ammesse acquisizioni o gestione di libri, periodici e materiale documentario di carattere scientifico su qualsiasi supporto permanente, senza:

a) registrazione inventariale, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) catalogazione secondo gli *standard* nazionali ed internazionali utilizzando il software di gestione biblioteconomica adottato dal sistema bibliotecario dell'Ateneo;

c) accessibilità all'utenza.

Art. 2 - Classificazione delle biblioteche

1. Le biblioteche sono classificate in:

a) Biblioteche di interesse generale o di sistema, dotate di materiale librario a carattere interdisciplinare;

b) Biblioteche interdipartimentali, cui afferiscono materiali librari e documentali di più strutture didattiche e scientifiche;

b) Biblioteche di Dipartimento, cui afferiscono i materiali librari e documentali di un singolo Dipartimento.

c) Biblioteche di Istituto cui afferiscono i materiali librari e documentali di un singolo Istituto.

d) Biblioteche di eccellenza dotate di materiale librario di particolare pregio;

Sezione II

Organi delle biblioteche

Art. 3 - Organi di governo

1. Gli organi di governo delle biblioteche sono:

a) il Direttore;

b) un Comitato tecnico scientifico o altro organo collegiale diversamente denominato per le strutture dipartimentali, interdipartimentali, di eccellenza e per quelle di sistema non incardinate in un struttura di servizio centralizzata;

Art. 4 - Il Direttore

1. Il Direttore delle Biblioteche di Dipartimento o di Istituto è di norma il Direttore del Dipartimento o di Istituto. L'incarico di direttore della biblioteca può essere affidato ad altri, scelti dalla struttura di riferimento tra il personale docente afferente alla stessa;

2. Il Direttore delle Biblioteche interdipartimentali, delle Biblioteche di eccellenza e di quelle di sistema non incardinate in un struttura di servizio centralizzata è eletto dal Comitato tecnico scientifico tra il personale docente afferente alla struttura di appartenenza;

Art. 5 - Compiti del Direttore

I compiti del direttore sono indicati all'art. 11 del Regolamento interno dello SBA (D.R. 180 del 16-2-2003);

Art. 6 - Il Comitato tecnico scientifico o altro organo collegiale diversamente denominato

1. Il Comitato tecnico scientifico o altro organo collegiale diversamente denominato è composto da:

a) il Direttore della biblioteca, che la presiede;

b) il responsabile tecnico della biblioteca ed un rappresentante del personale dell'area delle biblioteche, in presenza di più bibliotecari operanti nella medesima struttura;

c) altri componenti eletti dal Consiglio di Dipartimento, che ne definisce il numero, tenendo conto della pluralità degli interessi scientifico-didattici e culturali presenti nel Dipartimento, se si tratta di Biblioteche di Dipartimento; rappresentanti ed esperti di aree disciplinari delle strutture afferenti alla biblioteca, designati dalle stesse, fino a un massimo di 8, se si tratta di Biblioteche interdipartimentali, di eccellenza o di sistema non incardinate in una struttura centralizzata.

d) una rappresentanza degli studenti, la cui composizione è definita dal Regolamento per l'organizzazione e i servizi di ogni singola biblioteca.

Art. 7 - Compiti del Comitato tecnico scientifico o altro organo collegiale diversamente denominato

1. Il Comitato tecnico scientifico o altro organo collegiale diversamente denominato ha il compito di:

a) eleggere il Direttore, nei casi di biblioteche interdipartimentali, di eccellenza e di sistema non incardinate in una struttura di servizio centralizzata;

b) coadiuvare il Direttore nella sua attività di programmazione e di verifica;

c) formulare direttive per l'arricchimento dei fondi presenti nella biblioteca, proporre acquisti, nel quadro del coordinamento con le biblioteche affini, curare gli acquisti di libri e periodici e di altro materiale, valutare le proposte per l'acquisizione di risorse elettroniche ;

d) individuare i criteri di ripartizione dei fondi di dotazione libraria;

e) proporre agli organi competenti le sanzioni a carico degli utenti della biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al regolamento interno.

Sezione III

Organizzazione dei servizi

Art. 8 - Requisiti e servizi delle biblioteche

1. Le biblioteche devono essere dotate di:

a) sede specifica;

b) un numero congruo di posti a sedere per la consultazione e la lettura dei materiali della biblioteca;

c) adeguata consistenza in termini di materiale librario posseduto e di relativo incremento annuo;

d) un Regolamento interno per l'organizzazione e i servizi conforme al presente Regolamento-quadro;

e) un catalogo unico informatizzato di monografie e periodici, di materiale non librario e delle risorse elettroniche, -per autori e titoli, per soggetti, topografico (anche cartaceo) costituito attraverso l'utilizzo dell'unico sistema gestionale usato dall'Ateneo, nel rispetto degli standard biblioteconomici nazionali (RICA) ed internazionali (ISBD). Tale catalogo è consultabile attraverso INTERNET;

f) catalogo unico informatizzato degli acquisti consultabile tramite INTERNET;

g) archivio informatizzato del prestito locale costituito attraverso l'utilizzo del sistema di gestione bibliografica utilizzato in Ateneo;

h) personale con professionalità specifica.

2. Le biblioteche devono fornire i seguenti servizi:

a) apertura agli utenti con un orario reso secondo le indicazioni contenute nel Regolamento interno del Sistema bibliotecario d'Ateneo (art. 21 D.R 180 del 16-2-2005)

b) consultazione e lettura del materiale librario e documentale posseduto;

c) prestito a domicilio del materiale consentito secondo le seguenti linee guida:

1. è consentito prendere in prestito fino ad un massimo di tre volumi per la durata massima di trenta giorni;
2. In caso di danneggiamento o smarrimento del materiale ricevuto in prestito, l'utente è tenuto a provvedere alla sua sostituzione con un altro esemplare della stessa edizione e/o edizione differente, purché della stessa completezza e valore commerciale. In caso di inadempienza l'utente è perseguibile nei termini di legge;
3. La mancata restituzione puntuale del documento comporta la temporanea sospensione dal servizio, fino alla restituzione dell'opera. Qualora, pur sollecitato, l'utente non adempie all'obbligo della restituzione del documento viene escluso dal prestito.
4. Sono esclusi dal prestito a domicilio i periodici, i dizionari, le enciclopedie, i repertori bibliografici, i manuali, i libri di testo adottati negli ultimi tre anni e quelli di più frequente consultazione nonché i libri rari, antichi e di pregio e quelli fuori commercio.

d) riproduzione di documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore;

e) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale tramite postazioni riservate all'utenza;

f) altri servizi eventualmente proposti dal Comitato di direzione dello SBA in relazione:

- allo sviluppo di innovazioni nell'ambito dei servizi bibliotecari;

- alle esigenze degli utenti;

- a particolari servizi richiesti da convenzioni sottoscritte con terzi.

Art. 9 - Utenti

1. Hanno accesso ai servizi indicati all'art.8 del presente regolamento:

- a) gli studenti, i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
- b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo.
- c) altri utenti autorizzati dalla biblioteca.

2. Le biblioteche, pur soddisfacendo prioritariamente alle esigenze istituzionali della ricerca e della didattica universitaria, sono inoltre agibili all'utenza esterna, opportunamente regolata, con particolare riguardo alle cooperatività con gli operatori del territorio. Sono pertanto previsti per l'utenza esterna i servizi indicati all'art.8 del presente regolamento e in particolare:

- a) accesso al servizio informativo dello SBA disponibile in Internet;
- b) accesso ai cataloghi in linea;
- c) accesso, consultazione e lettura dietro richiesta;
- d) prestito secondo regolamenti opportunamente resi noti;
- e) accesso ai servizi avanzati in rete nel rispetto delle norme contrattuali sottoscritte dall'Ateneo.

3. Eventuali limitazioni nella fruizione dei singoli servizi in relazione al tipo di utenza, da indicare nel Regolamento interno della biblioteca, devono essere sottoposte, con adeguate motivazioni, all'approvazione del Comitato di direzione dello SBA.

Art. 10 – Personale

1. Le attribuzioni e funzioni del personale sono espresse nell'art. 11 del Regolamento interno dello SBA (D.R. 180 del 16-2-2003)

2. Le biblioteche devono avvalersi prioritariamente di personale inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale delle biblioteche.

3. Le attività delle biblioteche possono usufruire anche dell'apporto di addetti di altre aree funzionali.

4. Le biblioteche possono avvalersi per la loro attività anche di personale a tempo determinato e con rapporto di collaborazione appositamente regolamentato

Art. 11 - Risorse delle biblioteche

1. I fondi delle dotazioni librerie di ciascuna struttura bibliotecaria sono contenuti nel bilancio dello SBA.

2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche individua i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie e straordinarie a favore delle biblioteche. Sulla base di tali criteri, il Comitato di direzione dello SBA provvede a formulare le ripartizioni alle biblioteche.

3. Le biblioteche scientifiche comunicano allo SBA i dati relativi all'incremento del proprio patrimonio librario risultanti o dai singoli bilanci (per i centri con autonomia finanziaria, contabile e di bilancio) o dall'apposito capitolo del bilancio centrale dell'Università (per le unità con gestione autonome della spesa); per i fondi librari la struttura responsabile adempie all'operazioni di rendicontazione allo SBA.

4. Accedono alle risorse assegnate dal Sistema bibliotecario d'Ateneo le biblioteche che erogano almeno i servizi di base definiti dal presente Regolamento-quadro. Sono esclusi dal finanziamento i fondi librari e le biblioteche che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. Il Comitato di direzione dello SBA cura la rilevazione periodica d'indicatori e misure per la valutazione dei servizi erogati agli utenti dalle singole biblioteche o da loro aggregazioni.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. In via transitoria, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere classificate biblioteche le strutture che garantiscono almeno:

a) consistenza minima di 3.000 volumi monografici accompagnata da un incremento annuo del materiale librario non inferiore a 300 nuove acquisizioni, oppure corrispondente a un controvalore non inferiore a € 12.000.

b) apertura per il pubblico con orario ufficiale:

b.1) se a scaffale chiuso, per non meno di 20 ore settimanali, suddivise in almeno 5 giorni;

b.2) se a scaffale aperto, per non meno di 30 ore settimanali, suddivise in almeno 5 giorni.

c) catalogazione automatizzata del materiale bibliografico corrente nella base catalografica di Ateneo (SBN).

d) presenza di personale con professionalità specifica, anche se non inquadrato nell'area funzionale delle biblioteche.

e) prestito esterno accessibile anche agli studenti;

f) servizio di riproduzione fruibile dall'utenza;

g) consultazione in linea della base catalografica dell'Ateneo e delle basi dati accessibili in rete di Ateneo.